

Delibera 280/2013/R/GAS

***Modalità attuative del DL 21 giugno
2013, n. 69, in tema di cessazione
dell'applicazione del servizio di tutela
gas ai clienti finali non domestici***

Commenti e proposte Anigas

Milano, 31 luglio 2013

OSSERVAZIONI

Anigas con la presente illustra le proprie osservazioni alla delibera n. 280/2013/R/GAS recante modalità attuative del DL 21 giugno 2013, n. 69, (DL Fare) in tema di cessazione dell'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali di tutela gas ai clienti finali non domestici (la Delibera).

Anigas accoglie con favore la previsione del DL Fare circa la riduzione del perimetro di tutela e auspica che codesta Autorità nel dare attuazione a tali disposizioni di rango primario valuti il già alto livello di capacitazione degli amministratori condominiali (*energy manager*) che, stante anche le responsabilità in materia di efficienza energetica previste dalla normativa vigente, provvedono alla gestione della fornitura ai condomini con uso domestico e consumi non superiori a 200.000 mc/anno (clienti finali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del TIVG).

Considerando che l'esercizio da parte dei venditori del diritto di recesso o dello *ius variandi*, ovvero le comunicazioni di cui all'art. 3 e 4 della Delibera, deve essere espletato entro il 31 dicembre 2013, Anigas rileva invece che il punto 5 della Delibera sembra non prevedere alcuna scadenza per l'invio delle informazioni, nei confronti dei clienti non domestici (attività di servizio pubblico ed usi diversi con consumi inferiori a 50.000smc/anno) a cui sono attualmente applicate le condizioni economiche di tutela. Resta quindi inteso che qualora l'esercente alla data del 31 dicembre 2013 non abbia esercitato né il diritto di recesso, né lo *ius variandi*, possa fornire le informazioni relative alla modifica del regime di tutela anche nei primi mesi del 2014.

In merito occorre inoltre evidenziare che i venditori si riservano di attendere la conversione in legge del decreto prima di procedere onde evitare di ingenerare confusione tra i clienti finali attualmente in tutela.

Anigas segnala che dalla lettura combinata delle disposizioni della Delibera e del TIVG, le previsioni del DL Fare incidono solo sul perimetro della tutela di prezzo e non anche sul perimetro di tutela di continuità della fornitura (servizi di ultima istanza). Per una maggiore chiarezza sul tema, tuttavia, si auspica che l'Autorità intervenga per dare certezza della regolazione vigente.

Con riferimento alla prevista attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti dei clienti finali che non abbiano individuato un altro fornitore nei termini previsti (a valle del recesso da parte dell'attuale venditore ai sensi del punto 2, lettera b) della Delibera), si evidenzia che il suddetto disallineamento di ambito soggettivo di applicazione porterebbe ad applicare una tariffa di tutela a clienti che non ne hanno diritto.

Infine, come previsto dalla delibera 71/11, con la quale l'Autorità nell'attuazione della modifica del perimetro di tutela di prezzo (a seguito della rimozione della tutela individuale), è opportuno esplicitare che anche in questo caso nell'ipotesi di esercizio dello *ius variandi* entro il 31 dicembre 2013 si applichi il principio del silenzio – assenso (garantendo la fornitura alle nuove condizioni proposte dall'esercente).

Pertanto, per chiarezza e certezza interpretativa, si richiede che l'Autorità integri il provvedimento esplicitando l'applicazione del silenzio-assenso.